



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

43

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ¹⁵ del 31/03/2001

OGGETTO: Approvazione categorie e tariffe per l'applicazione.....
 della tassa smaltimento rifiuti ed integrazione regolamento - Anno 2001.

L'anno duemilauno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione in sessione urgente straordinaria, è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		VALLETTA Angelo		SI
MALLAMACI Vincenzo	SI		GRANDAZZO M. Antonietta		SI
SERRONE Vincenzo	SI		PAOLILLO Maurizio	SI	
TARALLO L. Gerardo	SI		DI RISO Vincenzo	SI	
VOZA Carmine	SI		MONZO Giovanni	SI	
MAZZA Pasquale	SI		SCARIATI Giovanni		SI
DI LASCIO Domenico	SI		NESE D. Antonio		SI
BARLOTTI Nunziante		SI	RICCI Angelo	SI	
PACE Angela		SI	TADDEO G. Antonio	SI	
CETTA Pasquale	SI		GNAZZO Mauro	SI	
SICA Vincenzo		SI			

Consiglieri
 Presenti n. 14
 Assenti n. 7

Sono presenti gli assessori:
 MARTORANO, RAGNI, MONTEFUSCO, PAGANO,

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Dott. Vincenzo Mallamaci nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Generale dr. Pasquale Silenzio.
 La seduta è pubblica

Relaziona l'Assessore alle Finanze Dr. Antonio Martorano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo secondo del vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con delibera consiliare n. 12 del 29.02.2000;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale *"il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali,..... e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi comunali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;*

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16.02.2001, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001 è stato prorogato al 31 marzo 2001;

Visto che con l'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si è disposto l'ulteriore differimento dell'applicazione della tariffa Ronchi (istituita con D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e regolamentata con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) sino ai termini concessi per il raggiungimento della copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti; termini che per questo Comune, con una copertura del costo, all'epoca di riferimento, inferiore all'85%, sono fissati al 1° gennaio 2005;

Considerato che questo Ente è interessato a mantenere la tassa anche per l'anno 2001, rinviando al 1° gennaio 2005 l'applicazione della tariffa Ronchi;

Considerato che il Servizio Tecnologico e dell'Assessore al ramo, hanno evidenziato che le quantità dei rifiuti prodotti sul territorio comunale possono attribuirsi per circa il 60% alle utenze domestiche e per circa il 40% alle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, di far gravare il peso tributario complessivo, per circa il 60% a carico delle unità abitative e per circa il 40% a carico delle unità non abitative, in conformità di quanto sancito dall'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, e ripartendo la quota a carico delle unità non abitative, per ciascuna categoria e sottocategoria così come individuate nel prospetto allegato, tenendo conto dei coefficienti di produzione indicati nelle tabelle allegate al regolamento approvato col detto D.P.R. n. 158/99;

Considerato che, in conseguenza dell'attività di rilevazione effettuata dalla Ati Cogest/Arches, il gettito del tributo in argomento è notevolmente aumentato in seguito alla lotta all'elevazione e all'elusione, che ha consentito di elevare le entrate a regime a £. 2.388.310.740, a fronte di una spesa complessiva preventivata di £. 2.612.286.705, con una copertura, quindi, di oltre il 91%;

Visto il Regolamento per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in vigore per il corrente anno;

Viste le tariffe, per singola categoria, per l'anno 2000, approvate con delibera consiliare n. 16 del 29 febbraio 2000;

Ritenuto di doverle confermare anche per l'anno 2001;

Ritenuto, al fine di renderli più intelligibili e per incentivare la raccolta differenziata ed il contenimento della produzione di rifiuti, di dover integrare, gli articoli 9 e 11 del vigente regolamento per l'applicazione della TARSU, con le seguenti norme:

- all'art. 9 aggiungere il seguente comma 2:

"Le superfici operative esterne, coperte e scoperte, di attività produttive che vengono utilizzate solo stagionalmente, sono computate al 50%";

- all'art. 11, comma 1, aggiungere la seguente lettera c):
"c) per le attività produttive destinate esclusivamente alla ristorazione, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi (es. installazione di idonei tritarifiuti), comprovanti una accertata minore produzione di rifiuti, si applica una riduzione di tariffa del 40%,"

Visto il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 50, così come variato ed integrato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la circolare n. 241/E del 28 dicembre 2000 della Direzione Centrale della Fiscalità Locale;

Visti i pareri:

- del Responsabile del Servizio Tributi, che firma a fianco;
- del Responsabile del Servizio di Ragioneria, che firma a fianco;

Visto il parere della competente commissione consiliare;

Ritenuto di dover approvare le tariffe per l'applicazione della Tassa per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati, per l'anno 2001, così come proposte;

Il Presidente proclama il risultato della votazione avvenuta per appello nominale:
Consiglieri presenti n. **14**, Astenuti -, Votanti n. **14**, Voti favorevoli n. **14**, Voti contrari n. - ;

DELIBERA

1 - DI APPROVARE - come approva - le categorie e le tariffe per l'applicazione della Tassa per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati, per l'anno 2001, come risultano dal prospetto allegato.

2 - DI INTEGRARE - come integra - il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti, aggiungendo:

- all'art. 9 il seguente comma 2:

"Le superfici operative esterne, coperte e scoperte, di attività produttive che vengono utilizzate solo stagionalmente, sono computate al 50%";

- all'art. 11, comma 1, aggiungere la seguente lettera c):

"c) per le attività produttive destinate esclusivamente alla ristorazione, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi (es. installazione di idonei tritarifiuti), comprovanti una accertata minore produzione di rifiuti, si applica una riduzione di tariffa del 40%,"

3 - DI DISPORRE che la presente delibera, in uno con il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti, integrato con le modifiche di cui al precedente punto 2), dopo che è divenuta definitiva, venga trasmessa alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale per consentire l'attuazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to dott. Vincenzo Mallamaci
E' copia conforme all'originale.

F.to Pasquale Silenzio
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Li

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 04/04/2001

F.to IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art.134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- ai sensi dell'art.134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

F.to IL SEGRETARIO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

- La presente deliberazione viene inviata al controllo;
- ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Dlgs 267/2000.
 - essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del Dlgs 267/2000.

Li 04/04/2001

F.to IL SEGRETARIO
dr. Pasquale Silenzio

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del Dlgs 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C. prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 127, comma 2, del Dlgs 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del Dlgs 267/2000 con atto n. ;
-

li

F.to IL SEGRETARIO

Tariffe e categorie anno 2001			
Categ.	Natura		Tariffa/mq.
1	Abitazioni in zona servita		1.600
2	Abitazioni in zona non servita		640
3	Convivenze ecclesiastiche e militari in zona servita		600
4	Convivenze ecclesiastiche e militari in zona non servita		240
5	Abitazioni stagionali in zona servita		1.440
6	Abitazione unico occupante in zona servita		1.120
7	Abitazione di residente all'estero in zona servita		1.120
8	Abitazione di famiglia rurale in zona servita		1.280
9	Abitazione di famiglia rurale in zona non servita		510
Musei, biblioteche, scuole pubbl. e private, cinema, teatri, caserme, uffici pubblici, e simili:			
10	10 a	Ubicati in zona servita	1.000
	10 b	Ubicati in zona NON servita	400
Associazioni culturali, sportive, religiose, assistenziali, politiche, ecc. non esenti:			
11	11a	Ubicati in zona servita	800
	11b	Ubicati in zona NON servita	320
Studi professionali, banche, uffici privati, circoli sportivi e culturali, agenzie finanziarie, di assicurazione e simili:			
12	12a	Ubicati in zona servita	3.000
	12b	Ubicati in zona NON servita	1.200
Autorimesse e magazzini deposito senza vendita:			
13	13a	Ubicati in zona servita	1.000
	13b	Ubicati in zona NON servita	400
Laboratori di analisi, laboratori artigiani, meccanici, elettrauti, autocarrozzerie, lavanderie, panifici, estetisti, centri riabil. sala giochi, locali tassabili di attività industriale e artig., ecc.:			
14	14a	Ubicati in zona servita	1.800
	14b	Ubicati in zona NON servita	720
Camping e stabilimenti balneari:			
15	15a	ANNUALI	1200
	15b	STAGIONALI	600
Distributori carburanti, parcheggi a pagamento, lavaggi auto, e simili:			
16	16a	Ubicati in zona servita	1.000
	16b	Ubicati in zona NON servita	400
Villaggi turistici solo abitativi, fittacamere:			
17	17a	ANNUALI in zona servita	2.500
	17b	STAGIONALI in zona servita	1.250
	17c	Ubicati in zona NON servita	1.000
Alberghi, pensioni, locande, con ristorante per i soli alloggiati:			
18	18a	ANNUALI in zona servita	2.500
	18b	STAGIONALI in zona servita	1.250
	18c	Ubicati in zona NON servita	1.000
Alberghi, pensioni, locande, con annesso ristorante pubblico:			
19	19a	ANNUALI in zona servita	3.500
	19b	STAGIONALI in zona servita	1.750
Ristoranti, tavole calde, trattorie, pizzerie, pub, bar, gelaterie, fast-food, e simili:			
20	20a	Ubicati in zona servita	4.500
	20b	Ubicati in zona NON servita	1.800
	20c	STAGIONALI	2.250
Attività commerciali con scarsa produzione di rifiuti, quali ad esempio: abbigliamento, tessuti, pelli, merceria, tappeti, antiquariato, souvenirs, elettrodomestici, TV, elettronica, autovetture, librerie, mobili, calzature, ferramenta, cartoleria, concimi e mangimi, antiparassitari, accessori auto e simili:			
21	21a	Con superficie fino a mq. 40 Ubicata in zona servita	2.500
	21b	Con superficie superiore a mq. 40 Ubicata in zona servita	2.200
	21c	Con superficie fino a mq. 40 Ubicata in zona NON servita	1.000
	21d	Con superficie superiore a mq. 40 Ubicata in zona NON servita	880
Alimentari e misti, plurilicenze con generi alimentari, macelleria, frutta e verdura, piante e fiori, edicole, farmacie, tabacchi, pescheria, e simili:			
22	22a	Ubicati in zona servita	2.800
	22b	Ubicati in zona NON servita	1.120
23	Supermercati di generi misti, con superficie superiore a 200 mq.:		3.000
Parchi gioco e impianti sportivi:			
24	24a	ANNUALI	1.200
	24b	STAGIONALI	600
	24c	in zona non servita	480
25	Tassa giornaliera per mq. occupato o concesso - tariffa unica, con un minimo di £. 5.000		15

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI
INTERNI**

Testo coordinato in vigore dal 1° gennaio 2001

A cura del Servizio Tributi del Comune di CAPACCIO (SA)
Funzionario Responsabile: Per. Agr. Mauro Lo Presti.



S O M M A R I O

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1	Istituzione della tassa.	Pag. 3
Art. 2	Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa	Pag. 3
Art. 3	Presupposto della tassa ed esclusioni.	Pag. 4
Art. 4	Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	Pag. 4
Art. 5	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 5

TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6	Parametri	Pag. 5
Art. 7	Locali ed aree tassabili.	Pag. 5
Art. 8	Locali ed aree non tassabili.	Pag. 6
Art. 9	Computo delle superfici	Pag. 7
Art.10	Tariffe per particolari condizioni d'uso	Pag. 7
Art.11	Agevolazioni e riduzioni.	Pag. 8
Art.12	Classificazione dei locali ed aree.	Pag. 8
Art.13	Tassa giornaliera	Pag. 8

TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14	Denunce	Pag. 9
Art.15	Accertamento e controllo	Pag. 9
Art.16	Riscossione	Pag.10
Art.17	Rimborsi	Pag.11
Art.18	Sanzioni	Pag.11
Art.19	Contenzioso	Pag.11

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.20	Disposizioni transitorie	Pag.11
Art.21	Abrogazioni	Pag.12
Art.22	Norme di rinvio	Pag.12



TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di C A P A C C I O, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, nè essere inferiore al 50% dello stesso, il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani - assimilati - pericolosi.

Gli occupanti o detentori di insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini. (Art.59 comma 3)

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio, la tassa è dovuta, con la decorrenza delle vigenti disposizioni di legge, nella misura del 40% della tariffa. Nessuna riduzione è concessa alle attività industriali, artigiane, turistiche, commerciali o di servizio, ubicate in zone non servite, quando ad esse è, comunque, assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti.

La tassa è comunque applicata per intero anche nelle zone non ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente. (art. 59 comma 4)

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa a tariffa intera è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. (Art.53 comma 5)

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciute dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. (Art.50 comma 6)



Art. 3
Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona della quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. (Art.62 comma 1)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. (Art.62 comma 2)

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi e/o interamente destinati al riciclo, recupero o riutilizzo, allo smaltimento dei quali provvedono, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi e/o di rifiuti destinati al recupero, riciclo o riutilizzo, quando non è possibile individuare, inequivocabilmente, le aree di cui innanzi, si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

- Officine meccaniche, di rottamazione e simili, attività industriali e artigiane per la lavorazione esclusiva del legno o dei metalli, caseifici: riduzione del 60 %;
- Studi dentistici, ambulatori medici, laboratori d'analisi e simili: riduzione del 20 %;
- Lavanderie, elettrauto e simili: riduzione del 20 %;
- Tipografie artigiane: riduzione del 30 %;
- Altre attività obbligate: riduzione del 20 %;

La riduzione è concessa solo se lo smaltimento dei rifiuti speciali è legittimamente documentato con l'esibizione del contratto di affidamento a ditta specializzata nonché della relativa bolla di accompagnamento.

Nessuna riduzione è applicata sulle superfici ed aree utilizzate e destinate a deposito delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché a tutti gli altri locali ed aree destinati all'attività svolta.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe applicabili in rapporto alle superfici specificamente utilizzate. (Art. 62 comma 4)

Sono escluse dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. (Art.62 comma 5)

' Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi, in conformità di quanto stabilito con la delibera consiliare n. 29 del 28.05.1998, senza limitazione quantitativa.

Art. 4
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. (Art.63 comma 1)

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, con la decorrenza prevista dalle vigenti disposizioni di legge, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (Art. 63 comma 3 e D.L. 619/94 per decorrenza)

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a SEI mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.



Art. 5
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. (Art. 64 comma 1)

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. (Art. 64 comma 2)

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore come previsto dall'articolo precedente. (Art. 64 comma 2)

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione del locale ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. (Art. 64 comma 3)

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. (Art. 64 comma 4)

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6
Parametri

La tassa è commisurata alle quantità e alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. (Art. 65 comma 1)

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate annualmente dal Comune con apposita delibera del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7
Locali ed aree tassabili


Si considerano locali tassabili, agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interne rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante sul suolo;



- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali.), delle caserme, stazioni, ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, mense, spogliatoi, ecc.).

Si considerano, inoltre, tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed, in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza, qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

- le parti comuni del condominio detenute in via esclusiva.

ART. 8

Locali ed aree non tassabili (Art. 62 comma 2)

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- le unità immobiliari adibite a civili abitazioni non allacciate ai servizi a rete, o documentato consumo irrilevante, e/o prive di arredo interno, nonché quelle non agibili, in costruzione o in ristrutturazione;

- le soffitte, ripostigli, ecc. limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a ml. 1,50;

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia, normalmente, la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive, per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi, in base alle norme vigenti;

- i locali e le aree inutilizzate, nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili;

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni comprese le aree a verde;

- i parcheggi gratuiti per i clienti di attività produttive, nonché la viabilità interna di collegamento tra locali ed aree già tassate;

- le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali e industriali sulle quali si formano di regola esclusivamente rifiuti tossici o nocivi e/o rifiuti del legno o metallici, direttamente destinati al recupero, riciclo o riutilizzo;

- le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, quali lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, aree di parcheggio condominiali o simili, purché non detenute in via esclusiva.

- le aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate (aiuole, arredi, piantumazione, parcheggi gratuiti e simili). In sede di verifica delle dichiarazioni, relative ad attività di campeggio, stabilimento balneare, distributore di carburante, parcheggi e simili, si ritiene congrua una incidenza, di tali aree esenti, che non supera il 20% delle aree complessive;

- le superfici dei locali dove viene effettuata la lavorazione dei prodotti caseari.



Art. 9
Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata, per i locali, al netto dei muri e per le aree sul perimetro interno alle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le superfici operative esterne, coperte e scoperte, di attività produttive che vengono utilizzate solo stagionalmente, sono computate al 50%.

Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso
(Art.66 comma 3 e 4 e decorrenza l. l.96 D.L. 619/94)

In sede di determinazione ed approvazione, da parte del Consiglio Comunale, la tariffa unitaria, può essere ridotta:

- a) fino al 30 % per le abitazioni con unico occupante;
- b) fino al 30 % per le abitazioni tenute a disposizione e direttamente utilizzate per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
- c) fino al 50 % per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, intendendosi per stagionale quella svolta per meno di 150 giorni all'anno, considerando come continuativi gli eventuali periodi di intervallo di non attività inferiori a 30 giorni;
- d) fino al 30 % nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
- e) fino al 20 % nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali ricadenti in zona servita, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento delle entrate;
- f) fino al 50 % per i locali dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zona agricola non servita, ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli (imprenditori agricoli, coltivatori diretti e braccianti agricoli) sia in attività che in pensione, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento delle entrate. (Art. 12 bis legge 425/96)

Le riduzioni tariffarie, di cui ai punti a), b), c), d) ed e), non sono cumulabili e si applicano solo agli utenti delle zone servite;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, debitamente documentata, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Le variazioni tariffarie avranno decorrenza dall'anno successivo a quello dell'istanza e si concedono solo per i locali abitualmente occupati dal nucleo familiare dichiarato e, per i lavoratori agricoli, solo per l'abitazione principale e a condizione che tutto il nucleo familiare abbia i requisiti per il beneficio. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale solo per una delle unità abitative catastalmente individuate, salvo dimostrazione di avvenuta presentazione all'UTE di Salerno della richiesta di variazione per fusione e/o cambio di destinazione, delle unità immobiliari che rappresentano l'abitazione interessata.

La misura tariffaria della tassa giornaliera di smaltimento è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. (Art. 77 D.Lgs 507/93)

Il tributo minimo, dovuto in seguito alla concessione dei benefici di cui al presente articolo, è di lire 30.000.-



Art. 11
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero, da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 30%.

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o cioè materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 30%.

c) per le attività produttive destinate esclusivamente alla ristorazione, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi (es. installazione di idonei tritarifiuti), comprovanti una accertata minore produzione di rifiuti, si applica una riduzione di tariffa del 40%;

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a) i locali ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento delle proprie attività sociali dalle Organizzazioni e dagli Enti ecclesiastici ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento delle entrate comunali;

b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

c) i primo mq.50 di superficie tassabile delle abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, nonché dalle famiglie versanti in particolare stato di bisogno, riconosciuto con delibera della Giunta Comunale. L'esenzione, per particolari situazioni di grave disagio economico, riconosciuto con atto motivato della Giunta Comunale, può essere concessa anche per l'intera superficie tassabile.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda, debitamente documentata, degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite dall'art. 67 del D.Lgs 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Al sensi dell'art. 17, comma 88, della legge 15.05.1997, n. 127, la tassa non si riscuote o rimborsa se gli importi, per singola voce, non superano le £. 10.000, perché di modesta entità.

Art. 12
Classificazione dei locali ed aree
(Art. 68 comma 2)

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in attesa dell'applicazione del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con DPR 27 aprile 1999, n. 158, i locali e le aree sono classificate, secondo il loro uso e destinazione, nelle categorie e sottocategorie previste dall'apposita delibera consiliare da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.



Art. 13
Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Capaccio la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (Art. 77 comma 1 e art. 68 lettera g1, legge 549/95)

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. (Art. 77 comma 2)

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. (Art. 77 comma 4)

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. (Art.77 comma 5)

Sono previste le seguenti riduzioni e/o esenzioni: (Art.77 comma 7)

a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III
DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 14
D e n u n c e

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso. (Art. 70 comma 1)

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente. (Art. 70 comma 2)

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

-per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione. (Art. 70 comma 3)

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. (Art. 70 comma 4)



Art. 15
Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. (Art. 73 comma 1 e 2)

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile. (Art. 73 comma 3)

Il funzionario responsabile del tributo può, in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso, anche se divenuto definitivo, applicando le norme fissate nell'apposito regolamento delle entrate comunali.

Al fine di scoraggiare e contrastare l'evasione e l'elusione, è fatto obbligo:

- All'Ufficio di Anagrafe comunale:

a) di richiedere, in occasione della formazione di un nuovo foglio di famiglia per scissione, immigrazione, matrimonio, fusione, coabitazione, ecc., nonché per variazione di domicilio, la presentazione della denuncia originaria o di variazione ai fini dell'applicazione della TARSU;

b) di comunicare al Servizio Tributi, con cadenza mensile, le variazioni apportate ai registri anagrafici per cancellazione dell'intero nucleo familiare o di uno o più componenti di esso, per decesso, per nascita, per formazione di nuovi nuclei familiari (anche single), per, fusione, coabitazione o irreperibilità.

- All'Ufficio Commercio:

a) di richiedere, in occasione dell'inizio di ogni attività commerciale, del suo trasferimento nell'ambito del Comune, dell'ampliamento o riduzione della superficie occupata e della variazione o integrazione dell'attività svolta, la presentazione della denuncia originaria o di variazione ai fini dell'applicazione della TARSU;

b) di comunicare al Servizio Tributi, con cadenza mensile, le cessazioni di attività denunciate.

- All'Ufficio Tecnico Comunale:

a) di trasmettere al Servizio Tributi, con decorrenza mensile, copia delle concessioni edilizie e dei certificati di abitabilità rilasciati;

b) di trasmettere al Servizio Tributi, con cadenza mensile, copia delle autorizzazioni di allaccio ai pubblici servizi gestiti dal Comune.

Art. 16
Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscossi mediante:

A) Versamento al Concessionario ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 507/93;

B) Versamento diretto alla Tesoreria del Comune;



C) Versamento sul conto corrente postale intestato a: Tesoreria Comunale di Capaccio (Salerno) - Servizio riscossione TARSU;

D) Mediante sistema bancario.

Le stesse modalità di pagamento saranno applicate anche alle somme da riscuotere a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione o di ravvedimento operoso, afferenti i periodi di imposta precedenti all'anno in corso.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento delle entrate, possono essere concesse dilazione e rateazione dei pagamenti del tributo dovuto.

Art. 17

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazioni, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della Commissione tributaria provinciale o del provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. (Art. 75 comma 1)

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. (Art. 75 comma 2)

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento o dalla notifica del ruolo; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda. (Art. 75 comma 3)

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. (Art. 75 comma 4)

Art. 18

S a n z i o n i

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione; per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o in questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, con l'applicazione delle norme previste nell'apposito regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 19

C o n t e n z i o s o

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'eventuale ruolo e relativa cartella esattoriale o avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, entro SESSANTA giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Entrata in vigore

Le nuove norme contenute nel presente regolamento e riprodotte in corsivo, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 1999, n. 388, entrano in vigore il 1° gennaio 2001.

Art. 21
A b r o g a z i o n i

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 22
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, della Legge 28 dicembre 1995, n.549 e successive modifiche ed integrazioni.





COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 42)

OGGETTO: *Affidazione Poligrafica e Scritte per
l'affidazione delle stampe suolamente
riferiti al bilancio di gestione - Anno 2001.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

Genovese

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Genovese

IL RESPONSABILE

[Signature]

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data _____

Il giorno 28 Marzo 2001 alle ore 9,00 presso la sede municipale del
Comune, opportunamente convocata con atto di notifica, si è riunita
la Commissione Bilancio per discutere l'ordine del giorno del c.c.
del 31-03-2001.

Alla seduta era presente il Presidente Mi Bruno Vincuro il
Consigliere Ricci Angelo e Pasello Giovanni, Valletta Angelo

Il Presidente dopo un'ora di deliberazione, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento
di cui è aperta e valida la seduta.

Si pone a trattare i punti dell'ordine del giorno:

1) Approvazione del budget 2001

La Commissione approva la proposta presentata, con
(Voto contrario di Ricci)

2) Approvazione categorie e tariffe Regolamento R.S.U. - indifferenziati

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

3) L. 10/74 - Approvazione orari

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

4) Confo vertenza S.I.B.A. -

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

5) Programma triennale Lavori inerti - ed. elenco opere

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

6) Exercicio preventivo Bilancio 2001

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

7) Bilancio di Previsione, regolamento prev. - programmi - Bilancio Pluri. 2001/2002

La Commissione approva la proposta presentata -
(Voto contrario di Ricci)

Alle ore 10,30 il Presidente dichiara scelta la seduta.

R. Sepetigi
M

Il Presidente
Di Ricci

G. Vincuro
G. Ricci
A. Valletta
G. Pasello